



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 53 di data 7 luglio 2015

OGGETTO:

Affido incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 39-duodecies del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, al sig. Daniele Verra

IL DIRETTORE

- visto il Documento Programmatico per l'anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 19 dicembre 2014, specificatamente nella parte relativa alla Ricerca archivistica (3.1) laddove viene progettato un intervento di ordinamento e studio sui documenti raccolti da p. Frumenzio Ghetta;
- vista la disponibilità del prof. Cesare Bernard, esperto di storia locale nonché membro del Comitato di redazione di Mondo ladino, a definire le linee progettuali di un intervento di riordino e inventariazione del "Fondo Ghetta", nonché degli altri fondi presenti nell'Archivio storico dell'Istituto, assumendone la direzione scientifica;
- ritenuto che tale intervento richieda un impegno continuativo e non saltuario, data la mole dei documenti da esaminare, i quali dovranno essere singolarmente scansionati e catalogati secondo precisi criteri archivistici;
- effettuata una reale ricognizione presso il servizio Biblioteca ed Archivi ed anche presso gli altri servizi dell'Istituto ed accertato che il personale risulta già notevolmente impegnato nei progetti speciali "L Guant" e "Vocabolar Ladin Fascian", nonché nelle attività ordinarie;
- vista la circolare della PAT prot. n. 2123/GEN/08/D319/SF/FG/LUC di data 5 novembre 2008 con la quale è stato inviato l'aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23;
- visto l'art. 39 duodecies – Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 come introdotto dalla L.P. 24 ottobre 2006, n. 9 che autorizza, ove non sia possibile utilizzare personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario, ad affidare incarichi di collaborazione a soggetti esterni;
- verificato dunque che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che questo ente si è posto per l'anno 2015 in ambito archivistico è indispensabile rivolgersi a personale esterno all'amministrazione;
- visto il C.V. presentato in data 19 giugno 2015 (ns. prot. n. 994/2015) dal sig. Daniele Verra di Penia di Canazei, studente all'Università degli Studi di Trento, dipartimento di lettere e filosofia, lettere moderne ed in particolare al corso di studio "studi storici e filologico-letterari;
- accertato, attraverso un colloquio informale che il sig. Verra Daniele dispone delle necessarie competenze archivistiche e storico-linguistiche necessarie a svolgere l'incarico, essendo laureando in Lettere e Filosofia e particolarmente interessato alla storia locale;
- proposto pertanto al sig. Verra Daniele (prot. n. 1043/2015 di data 3 luglio 2015), il quale ha accettato (prot. n. 1048/2015 di data 6 luglio 2015), un incarico di collaborazione coordinata continuativa nel periodo 15 luglio – 15 dicembre 2015, avente ad oggetto il riordino, l'inventariazione, la scansione e la catalogazione in formato digitale dei documenti inclusi nel "Fondo Ghetta" e in altri consistenti fondi documentali presenti nell'archivio storico dell'Istituto;
- acquisita la documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 lettere a), b), c) e d) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

- preso atto peraltro che nei confronti del sig. Verra Daniele non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva (Ns. prot. n. 994/2015 di data 19 giugno 2015);
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il collaboratore non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto
- concordato con lo stesso un compenso complessivo lordo di €. 4.000,00 riferito ad un incarico della durata di 5 mesi (dal 15 luglio 2015 al 15 dicembre 2015) con impegno settimanali di circa 20 ore, che si svolgerà presso la sede dell'Istituto Culturale Ladino, laddove i documenti storici sono conservati;
- ritenuto il compenso congruo in riferimento alla professionalità, al titolo di studio nonché al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico;
- ritenuto inoltre che venga rispettato il limite massimo previsto dal testo coordinato sopra citato, a valere per la professionalità equiparabile a quella del collaboratore;
- tenuto conto che l'incarico sopra descritto viene affidato in base al capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- visto lo schema di contratto allegato, che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 con la quale vengono approvate le disposizioni attuative per l'applicazione degli articoli 39 octies, 39 novies, 39 decies, e 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 e s. m.;
- considerato che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 attuativo della legge delega n. 230/2003 di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi) ha escluso dal proprio ambito di applicazione le pubbliche amministrazioni;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del Bilancio 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 19 dicembre 2014;
- visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 di data 19 dicembre 2014;
- accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, al signor Daniele Verra [REDACTED], un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 39 duodecies della L.P. 23/1990 e s.m. Capo I bis, per il periodo 15 luglio 2015 – 15 dicembre 2015 avente ad oggetto il riordino, l'inventariazione, la scansione e la catalogazione in formato digitale di parte dei documenti inclusi nel "Fondo Ghetta" e in altri consistenti fondi documentali presenti nell'archivio storico dell'Istituto, sotto la guida di un esperto del settore, con un impegno settimanale di circa 20 ore a fronte di un compenso complessivo lordo di €. 4.000,00;
2. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. di corrispondere al sig. Verra Daniele [REDACTED], il compenso complessivo lordo di € 4.000,00 non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale in cinque rate dell'importo lordo di € 800,00 alla fine di agosto, settembre, ottobre, novembre e nel mese di dicembre 2014 il giorno 19 unitamente al pagamento degli stipendi del personale dipendente, previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
4. di dare atto che il rapporto instaurato con il suddetto collaboratore, nella forma coordinata e continuativa, è da ritenersi senza alcun vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi e con l'utilizzo delle attrezzature e di quant'altro necessario messo a disposizione dell'Istituto, che l'impegno temporale richiesto, quantificato al punto 1., sarà distribuito a discrezione dello stesso nell'arco della settimana, previo accordo ed intesa con la Direzione dell'Istituto e che il lavoro, salvo diverse disposizioni, sarà svolto presso la sede dell'Istituto Culturale Ladino;
5. di far fronte alla spesa prevista al punto 1, quantificata in €. 5.180,00 comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Istituto, al capitolo 300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

Allegato: scherna di contratto

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
300	2015	289	5.180,00

Vigo di Fassa, 7 luglio 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. sa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiochetti

Allegato alla determinazione del Direttore n. 53 di data 7 luglio 2015

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

- sig. Verra Daniele, [REDACTED]

premesse

- che con determinazione del Direttore n. _____ di data _____ luglio 2015 l'ICL ha affidato al sig. Verra Daniele un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività professionali, non organizzate in forma d'impresa, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) del D.Leg. 6 settembre 2011 n. 159;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto del Contratto)

L'ICL affida al sig. Verra Daniele [REDACTED]

[REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad il riordino, l'inventariazione, la scansione e la catalogazione in formato digitale di parte dei documenti inclusi nel "Fondo Ghetta" e in altri consistenti fondi documentali presenti nell'archivio storico dell'Istituto, sotto la guida di un esperto del settore, con un impegno settimanale di circa 20 ore.

Articolo 2 (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecies della L.P. 23/1990.

La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 15 luglio 2015 e terminerà il 15 dicembre 2015, con la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3 (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a prestare le attività oggetto del presente contratto personalmente e risponde al Direttore dell'Istituto Culturale Ladino del grado di soddisfazione della sua prestazione, operando con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed attenendosi alle modalità organizzative concordate con il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino.

La collaborazione verrà svolta in regime di autonomia senza vincolo di subordinazione. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare;

- 5
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Si fa presente che la presenza del collaboratore nella sede dell'Istituto Culturale Ladino, nonché l'eventuale ausilio prestato a dipendenti dell'Istituto o da essi ricevuto, non costituisce in alcun caso stabile inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto degli articoli 7, 8 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Articolo 5

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a 4.000,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 6

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale in 5 rate dell'importo lordo di € 800,00 l'una, il 27 di ogni mese, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente a partire dal 27 agosto 2015, previo accertamento da parte della Direzione dell'avvenuta regolare prestazione d'opera.

Articolo 7

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza

che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Articolo 8
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 9
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 10
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 11
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 12
(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE
sig. Verra Daniele

Vigo di Fassa,

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 53 del 7 luglio 2015

Vigo di Fassa, 7 luglio 2015

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti

